

numero			Bellinzona
1027	cl	1	12 marzo 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ufficio federale del registro di commercio
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione inerente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Innanzitutto, esprimiamo il nostro apprezzamento per l'insieme del progetto che, nel complesso, condividiamo. Reputiamo inoltre opportuno che in questo contesto sia stato ripreso il progetto sulla revisione del diritto della società anonima, sul quale, nella nostra presa di posizione del 7 giugno 2006, avevamo già formulato un parere positivo.

Anche a giudizio del Consiglio di Stato è opportuno effettuare l'aggiornamento dell'intero titolo del Codice delle obbligazioni riguardante la società anonima per tenere conto, tra i vari temi, delle revisioni legislative intervenute nel frattempo sul diritto contabile, per riprendere il precedente progetto legislativo e per recepire le disposizioni costituzionali approvate dal Popolo in materia di retribuzione degli organi delle società anonime.

Ci permettiamo di formulare una serie di osservazioni su alcune disposizioni e su aspetti specifici dell'avamprogetto.

Art. 656b

Pur non opponendoci alla proposta, ci domandiamo se sia veramente opportuno togliere, per le società quotate in borsa, il limite del capitale di partecipazione al doppio del capitale azionario.

Art. 657

L'articolo 657 fa riferimento ai buoni di godimento e pertanto il titolo marginale deve essere corretto di conseguenza.

Art. 661

Non condividiamo l'introduzione del nuovo capoverso 2 che consente di inserire nello statuto che l'ammontare del dividendo può essere modificato – entro limiti determinati – a dipendenza del fatto che l'azionista eserciti o non eserciti il diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto e il diritto al dividendo (o il suo ammontare) sono due aspetti che devono rimanere ben distinti. Inoltre, la non partecipazione al voto (come anche la scelta dell'azionista di non fare iscrivere il suo nome nel registro degli azionisti – si vedano le cosiddette "Dispoaktien") può derivare da una scelta esplicita dell'azionista.

Art. 689c cpv. 7

Se l'ammontare del diritto alla distribuzione del dividendo dipende dall'esercizio del diritto di voto all'assemblea (art. 661 cpv. 2), all'azionista deve essere garantita la possibilità di impartire istruzioni permanenti, che evidentemente possono essere modificate in seguito. In tale caso, che potrebbe portare a un danno patrimoniale nella forma di un dividendo minore, occorre agevolare l'azionista. Evidentemente, nel caso in cui l'assemblea generale designi un nuovo rappresentante indipendente, le procure conferite diverrebbero prive d'oggetto e spetterebbe all'azionista impartire le sue istruzioni al nuovo rappresentante indipendente.

Art. 701d

Nel caso di assemblea generale virtuale, l'eventuale atto pubblico deve essere stilato dal pubblico ufficiale del luogo della sede della società.

Art. 701g

L'istituzione del forum elettronico è un'idea interessante per gli azionisti nell'ambito del governo d'impresa. A nostro avviso, il forum potrebbe servire anche per mettere in contatto gli azionisti e agevolarli nel raccogliere quote sufficienti per il compimento di determinati atti in vista dell'assemblea generale. In particolare, ci riferiamo alla possibilità di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. Poiché l'ordine del giorno viene inviato con la convocazione dell'assemblea generale, è necessario che il forum elettronico sia attivato prima di tale momento. Esso dovrebbe essere messo a disposizione degli azionisti almeno venti o trenta giorni prima del termine stabilito nell'articolo 699a capoverso 4 per la presentazione degli oggetti. La messa a disposizione anticipata del forum elettronico consentirebbe agli azionisti la discussione su temi che a loro avviso dovrebbero essere messi all'ordine del giorno dell'assemblea generale. Inoltre, gli azionisti intenzionati a proporre un oggetto da iscrivere all'ordine del giorno che tuttavia non detengono una quota del capitale azionario o di voti sufficiente (art. 699a cpv. 1 n. 1) possono verificare se vi sono altri azionisti interessati a sottoscrivere la richiesta per raggiungere il quorum fissato nell'articolo 699a. Evidentemente, la richiesta formale di iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno deve seguire le procedure usuali e non può essere effettuata mediante il forum elettronico che invece mira a mettere in contatto gli azionisti e a consentire la discussione tra loro. Per contro, per evitare che tale forum elettronico debba essere istituito durante tutto l'anno, si rinuncia a chiedere che esso sia a disposizione degli azionisti per discutere altri temi quale, per esempio, la richiesta di convocazione di un'assemblea generale straordinaria.

Art. 734e

Pur comprendendo lo spirito e l'obiettivo della norma, il Consiglio di Stato non condivide l'introduzione di una disposizione sulla rappresentanza dei sessi nel consiglio di amministrazione e nella direzione. Le società anonime sono imprese del diritto privato alle quali deve essere concessa un'ampia autonomia organizzativa. Spetta agli organi della società eleggere i membri del consiglio di amministrazione e nominare i membri della direzione, tenendo conto dell'interesse per il buon funzionamento della società. D'altronde, anche le norme sulle limitazioni riguardanti la cittadinanza dei membri del consiglio di amministrazione sono state modificate per conferire maggiore autonomia alle imprese.

781 cpv. 4

Nella versione italiana del commento all'articolo 781 capoverso 4 si indica erroneamente che il termine è portato da tre a dodici mesi, anziché a sei mesi.

Art. 798

Anche per la società a garanzia limitata non si giustifica, a nostro avviso, la possibilità di modificare l'importo del dividendo a dipendenza dell'esercizio del diritto di voto (si vedano le nostre osservazioni all'articolo 661).

Art. 857

Proponiamo lo stralcio del secondo periodo dell'articolo 857 capoverso 2^{bis}. La norma che prescrive che alle società cooperative con oltre 2000 soci si applicano le disposizioni concernenti le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa è eccessiva e sproporzionata. La rilevanza (volume d'affari, numero di dipendenti, eccetera) delle società cooperative anche con un numero di soci piuttosto elevato, nella maggior parte dei casi non è di certo paragonabile a quella di società quotate in borsa. Pertanto, invitiamo a stralciare il secondo periodo del capoverso 2^{bis}. In alternativa, il limite (che forse deve tenere conto di altri parametri rispetto a quello del numero di soci) deve essere fissato in modo sensibilmente più elevato.

Vogliate gradire l'espressione della massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella



Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.